



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

Prot. n.

ORDINANZA N.7 DEL 11-03-2021

Oggetto :

SISMA 2016 - ORDINANZA INAGIBILITA' IMMOBILE A SEGUITO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DANNI DOMANDA SIG. COPPONI ALESSANDRO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 30/10/2016 si sono verificati alcuni eventi sismici di notevole entità che hanno interessato anche il territorio comunale, già coinvolto dalle precedenti scosse sismiche avvenute nelle date del 24/08/2016 e del 26/10/2016;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale con la registrazione di danni al patrimonio pubblico e privato;
- esiste il pericolo di un diretto ed ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nelle situazioni caratterizzate dalla presenza di gravi lesioni e danneggiamenti sui fabbricati situati nel territorio comunale;

VISTO:

- la segnalazione del danno prodotto dal sisma del 24/08/2016 e seguenti con contestuale richiesta di sopralluogo sul fabbricato ubicato in Via Salvo d'Acquisto n. 67, effettuata dal Sig. Copponi Alessandro con istanza acquisita agli atti comunali al prot. n. 6984 del 31/08/2016;
- l'esito della verifica di danno ed agibilità, di cui al sopralluogo effettuato in data 02/12/2016, realizzata attraverso la compilazione delle "Schede FAST" (SCHEDE n. 001 Squadra n. SF349) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi dell'Ordinanza del Capo della protezione civile n. 405 del 10/11/2016, dal quale si evince che il fabbricato di proprietà dei Sigg. Copponi Alessandro (CPPLSN66C13D042C), Cuccioletti Anna Grazia (CCCNGR66E58F268Q) e Cuccioletti Luigi (CCCLGU34T08F268H), ubicato in Via Salvo D'Acquisto, 67, e distinto catastalmente al Foglio 28 mappale n. 274 subb. 5 e 9, è da ritenersi inagibile;
- l'ordinanza n. 112 del 13/12/2016 Prot. 10839/2016;
- la comunicazione di messa in sicurezza a seguito di interventi di pronto intervento redatta dal tecnico incaricato Geom. Paolo Mammarella prot. 88 del 03/01/2017;
- la perizia giurata AeDES, redatta dallo stesso tecnico, con esito B (Agibile con provvedimenti di pronto intervento);
- la successiva comunicazione (prot. 2150 del 08/03/2018), sullo stato di agibilità dell'immobile a seguito della scheda AeDES, nella quale viene precisato che le opere di pronto intervento eseguite in precedenza sono tuttora efficaci a garantire l'utilizzabilità del fabbricato;

- l'ordinanza di revoca, a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di messa in sicurezza, n. 19/2018;
- la presentazione sulla piattaforma MUDE, da parte del tecnico incaricato dalla proprietà, del progetto di ripristino dei danni – Fascicolo 490.40.20/2020/USR/6178;
- il buon esito della fase istruttoria degli Enti interessati;
- il decreto di concessione del contributo dell'U.S.R. n. 1632 del 10/03/2021, con il quale viene approvato e finanziato l'intervento a progetto;
- la relazione a firma del Geom. Paolo Mammarella, in qualità di tecnico progettista, pervenuta in data 11/03/2021 prot. n. 2646, con la quale comunica che *“le lavorazioni da realizzare per la riparazione dei danni all'interno dell'appartamento dove risiede la famiglia del sig. Copponi Alessandro, non permettono per motivi tecnici e di sicurezza, l'utilizzo dell'unità immobiliare stessa contemporaneamente all'esecuzione dei lavori.”*.

PRESO ATTO che l'esecuzione dei lavori previsti in progetto non sono compatibili con il permanere delle persone all'interno dell'immobile e quindi è indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

RAVVISATA, di conseguenza ed ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, la necessità di sgombrare temporaneamente e per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e fino al completamento degli stessi e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 5 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 4 del 17/11/2016, per le motivazioni sopra esposte, l'edificio di proprietà dei Sig.ri Copponi Alessandro (CPPLSN66C13D042C), Cuccioletti Anna Grazia (CCCNGR66E58F268Q) e Cuccioletti Luigi (CCCLGU34T08F268H), ubicato in Via Salvo D'Acquisto, 67, e distinto catastalmente al Foglio 28 mappale n. 274.

VISTA la nota del Dipartimento Protezione Civile prot. n. 43482 del 23/08/2019, in risposta alla nostra richiesta prot. n. 7303 del 14/08/2019, inerente la possibile corresponsione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari che a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo debbano temporaneamente abbandonare l'u.i. per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66.

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto Agosto) che proroga al 31/12/2021 lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016.

DICHIARA

per quanto sopra visto e considerato, la necessità di sgombrare l'immobile sopra descritto inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualsiasi titolo, nonché per chiunque

vi possa accedere, ad eccezione del personale addetto ai lavori e nel rispetto delle norme di sicurezza, ciò sino al perdurare delle condizioni rilevate.

ORDINA

- 1) l'immediato divieto di utilizzo dell'immobile ai proprietari ed a chi, a qualunque titolo, occupi l'immobile in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale addetto all'esecuzione dei lavori di ripristino;
- 2) che il/i proprietario/i o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile.

DISPONE

che:

- 1) ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui sopra, sia depositata dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la regolarità dei medesimi e che al perfezionarsi di tale adempimento dovrà intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile, in relazione ai soli fini dei danni del sisma e con l'avvertenza che il presente provvedimento non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso;
- 2) copia delle presente Ordinanza sia:
 - pubblicizzata mediante affissione nelle forme di legge, nonché affissa anche in corrispondenza del fabbricato interessato ubicato in Via Salvo D'Acquisto, 67;
 - notificata a tutti i soggetti interessati, nella fattispecie rappresentati da:
 - a) Ditta proprietaria Copponi Alessandro (CF CPPLSN66C13D042C), nato a Corridonia (MC) in data 13/03/1966 e residente a Mogliano (MC) in Via Salvo D'Acquisto, 67;
 - b) Ditta proprietaria Cuccioletti Anna Grazia (CF CCCNGR66E58F268Q), nata a Mogliano (MC) in data 18/05/1966 ed ivi residente in Via Salvo D'Acquisto, 67;
 - c) Ditta proprietaria Cuccioletti Luigi (CF CCCLGU34T08F268H), nato a Mogliano (MC) in data 08/12/1934 ed ivi residente in Via Salvo D'Acquisto, 63;
 - d) Prefettura di Macerata;
 - e) Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;
 - f) Ufficio di Polizia Municipale/Ufficio Messi quali soggetti incaricati della notificazione e l'Ufficio di Polizia Municipale è l'incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. Contro la presente Ordinanza sono ammissibili, entro i termini sotto indicati e tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento:

- Ricorso al Prefetto di Macerata entro n. 30 giorni;
- Ricorso al TAR della Regione Marche entro n. 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro n.120 giorni.

Mogliano , li 11-03-2021



IL SINDACO
F.to Dott.ssa CECILIA CESETTI